

**LEGGE 488/92**  
**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE**  
**CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95**  
**VENTIQUATTRESIMA RIUNIONE - 16 APRILE 1999 – RISPOSTE AI QUESITI**

**D. (Studio Finanziario)** - Una azienda di servizi che svolge attività di produzione software e che dichiara di essere iscritta al settore industria dell'INPS, ha presentato domanda di agevolazione su un investimento costituito esclusivamente da una commessa relativa alla realizzazione di software. La società richiedente progetta e realizza in linguaggio C per la piattaforma MS DOS software in campo fiscale ed ha l'esigenza di riscrivere tali pacchetti in ambiente WINDOWS95 utilizzando come strumento di sviluppo DELPHI; l'impossibilità di impiegare i propri programmatori per tale aggiornamento, in quanto impegnati nello sviluppo di altri applicativi, ha spinto la società richiedente a commissionare all'esterno la realizzazione di tale progetto. Secondo quanto dichiarato dall'impresa, l'investimento in oggetto "... è di natura brevetti e riguarda l'acquisto di sorgenti informatiche per accedere con chiavi di accesso alle manipolazioni e modifiche dei programmi; questo brevetto consentirà il rilascio delle licenze d'uso per gli utenti finali." Posta l'ammissibilità dell'acquisto di brevetti per una società di servizi iscritta al ramo industria dell'INPS, per logica si ritiene che l'acquisto di un brevetto debba essere comunque inserito in un più ampio programma di investimento nel quale lo stesso possa essere utilizzato, insieme ad altri fattori produttivi, per lo svolgimento dell'attività propria dell'impresa (nel caso specifico, produzione software). Ciò non sembra verificarsi nel caso prospettato, in cui sembrerebbe invece che l'investimento abbia come oggetto esclusivo l'acquisto del software e la sua successiva distribuzione senza ulteriori interventi da parte della società. In tal senso la domanda di agevolazione sarebbe relativa più che ad un investimento, ad una lavorazione esterna.

**R.** *Sulla base degli elementi forniti la spesa sembrerebbe destinata alla realizzazione di parte del prodotto che l'impresa andrebbe poi a vendere agli utenti finali piuttosto che all'acquisizione dei beni strumentali utili per tale realizzazione. Si ritiene, pertanto, che la spesa debba essere considerata non ammissibile.*

**D. (ASSILEA)** Si chiede conferma della possibilità per le società di leasing/Istituti collaboratori di poter offrire alle imprese beneficiarie interessate il servizio di predisposizione della domanda di richiesta contributi, del Business Plan e la raccolta della documentazione prevista dall'Allegato 12 della Circolare Ministeriale esplicativa del 20 novembre 1997. Il servizio verrà regolamentato attraverso la formalizzazione di apposito mandato, firmato per benessere ed accettazione da parte del Legale Rappresentante l'impresa stessa. In esso, si rileverà l'importo che dovrà essere corrisposto, dalla ditta cliente, alla Società di locazione finanziaria. Alla definizione del servizio, la società di leasing provvederà all'emissione di regolare fattura per l'importo precedentemente concordato su mandato, dalla quale risulterà come descrizione "Consulenza/predisposizione domanda Legge 488/92". La possibilità di permettere alle Società di locazione finanziaria, che svolgono la funzione di Istituto Collaboratore, di offrire tale servizio, oltre ad avere indubbi vantaggi a livello commerciale, svolgerebbe per altro una funzione di calmiera dei prezzi attualmente praticati per tale tipologia di servizi da parte di Società esterne (quali consulenti aziendali, commercialisti, ecc.). In considerazione del fatto che tale servizio esula totalmente dalle competenze regolamentate sia dal Regolamento sia dalla Circolare Esplicativa del 20 novembre 97, previste a carico dell'Istituto Collaboratore, riteniamo che l'erogazione di tale servizio non contrasti con quanto previsto al punto 5.2 della succitata Circolare che testualmente

recita “L’attività svolta dall’istituto Collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non rivesta carattere istruttorio; per detta attività pertanto, non è dovuto dall’impresa all’istituto medesimo alcun compenso”. Si chiede conferma.

**R.** *Considerato che la normativa esclude esplicitamente che l’attività prevista a carico degli Istituti collaboratori rivesta carattere istruttorio e che la stessa non contiene indicazioni palesemente contrarie allo svolgimento dell’attività prospettata, si ritiene che quest’ultima possa essere considerata compatibile con la normativa medesima. Tuttavia, tenuto conto che gli Istituti collaboratori intrattengono un rapporto di convenzione con le Banche concessionarie anch’esso disciplinato dalla normativa, si ritiene che gli stessi non possano sottrarsi, in qualità di soggetti previsti dal procedimento, dal prestare un livello minimo istituzionale di assistenza alle imprese, configurabile, ad esempio, nella diffusione della normativa e delle direttive interpretative della stessa. Qualora le imprese richiedessero prestazioni più specialistiche e complesse, quali, appunto, la predisposizione di una domanda di agevolazioni e della relativa documentazione (con esclusione, naturalmente, di quella già prevista a carico dell’Istituto collaboratore), l’Istituto potrà farlo ma sulla base di uno specifico mandato di natura privatistica. In assenza di quest’ultimo l’attività prestata dell’Istituto collaboratore dovrà pertanto intendersi ricompresa in quella minima istituzionale e non potrà dare luogo a richieste di compensi legati alla legge n. 488/92.*

**D. (Studio Finanziario)** - Società operante nel settore manifatturiero con sede amministrativa a Genova e stabilimento di produzione a Spoleto (PG) ha presentato due distinti progetti di ampliamento. Il primo, relativo all’unità produttiva, prevede investimenti in impianti e macchinari per L. 3.507 mln.; il secondo, relativo alla sede amministrativa, prevede l’acquisto di arredi, attrezzature varie, computers e relativi softwares per la gestione amministrativa e commerciale dell’impresa, per complessivi L. 370 mln.

Si chiede conferma della non agevolabilità di questo secondo progetto in quanto non in possesso dei requisiti previsti al punto 3.8 della Circolare n. 234363 del 20.11.1997.

**R.** *Si conferma la non ammissibilità delle spese effettuate presso la sede amministrativa in quanto esterna all’unità produttiva e non pertinenza esclusiva di quest’ultima.*

**D. (Studio Finanziario)** - Si chiede quale comportamento debba tenere la Banca Concessionaria a fronte della richiesta di ritiro della domanda di agevolazione avanzata dalla società richiedente non già per autonoma decisione ma in conseguenza del parere negativo formulato dalla Banca Concessionaria in ordine al progetto. La questione, pur non rivestendo natura strettamente tecnica, appare non di secondaria importanza per il sistema delle Banche Concessionarie tenuto conto dell’elevato numero di progetti per i quali l’accertamento istruttorio ha condotto ad un giudizio negativo circa la loro validità tecnico-economico-finanziaria.

**R.** *Fermo restando che la normativa prevede che la banca concessionaria comunichi alle imprese i dati proposti per il calcolo degli indicatori (in caso di esito istruttorio positivo) ma non gli eventuali esiti negativi, si ritiene che qualora l’impresa ritiri la propria domanda in corso di istruttoria, la banca debba interrompere le proprie relative attività, considerando l’iniziativa tra quelle non istruite.*

**D. (B. Napoli)** Tra le ulteriori attività ammissibili della legge 488-turismo, la Regione Siciliana ha inserito quella di locazione e/o noleggio di imbarcazioni da diporto nautico. Si chiede se nell’ambito delle iniziative relative a tale attività siano da considerare ammissibili le spese relative alle imbarcazioni da locare e/o noleggiare.

**R.** *La normativa di riferimento e, in particolare, quella relativa all’estensione della legge 488 alle attività turistico-alberghiere, prevede l’ammissibilità dei mezzi mobili solo a particolarissime condizioni e cioè: se non iscritti ad un pubblico registro, se funzionali allo svolgimento*

*dell'attività ammissibile e, comunque, se utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dall'iniziativa da agevolare. Qualora tali condizioni vengano tutte rispettate, i beni in questione possono essere valutati positivamente. A tale riguardo si ritiene che, per tale particolare tipo di attività, l'unità locale all'interno della quale devono essere utilizzati tali mezzi mobili possa ricomprendere lo specchio d'acqua, antistante il ricovero abituale dei mezzi stessi, nell'ambito del quale le imbarcazioni in argomento, "non iscritte ad un pubblico registro", possono liberamente muoversi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.*

**D. (Studio Finanziario)** - Iniziativa concernente la realizzazione di un "nuovo impianto" nel quale verranno installati anche macchinari già utilizzati presso altra unità produttiva della società richiedente. Si chiede conferma dell'ammissibilità delle spese relative allo smontaggio e successivo rimontaggio presso la nuova unità produttiva dei macchinari preesistenti.

**R.** *Le "spese accessorie" relative a beni non ammissibili non sono agevolabili.*

**D. (BNL)** Il punto b.10 delle istruzioni per la compilazione della domanda di agevolazione prevede l'agevolabilità di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali delle imprese. Tali spese sono ammesse solo per le piccole e medie imprese. Ci troviamo di fronte ad una grande impresa di servizi iscritta al settore industria, svolgente attività di informatica e telecomunicazioni, che ci espone a programma spese relative all'acquisto di software di base e software di produzione, sostenendo che in mancanza di una definizione precisa della dicitura "programmi informatici" tali spese siano assimilabili a delle immobilizzazioni tecniche necessarie all'espletamento del ciclo produttivo, in particolare il software di base rende possibile l'utilizzo dell'hardware mentre il software di produzione è componente strumentale per la realizzazione dei prodotti finiti della software house. Si chiede pertanto se siano ammissibili tali spese.

**R.** *Si ritiene che il software applicativo di produzione sia ricompreso certamente nella dicitura "programmi informatici" e, pertanto, che lo stesso sia ammissibile solo per le PMI. Per quanto concerne, invece, il software operativo di base, si ritiene che lo stesso debba essere considerato in uno con l'hardware e, pertanto, che possa essere agevolato anche per le grandi imprese.*

**D. (M. Toscano)** Un'impresa ammessa alle agevolazioni ha verificato che parte degli investimenti interessati dal progetto ai sensi della L. 488/92 hanno anche usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 102 del D.P.R. n. 218 del 6/3/78 (esenzione ILOR su utili reinvestiti). Tale investimenti non sono peraltro relativi all'acquisto di immobili preesistenti.

Si richiede conferma se la suddetta agevolazione fiscale debba essere considerata "aiuto di Stato".

**R.** *Le agevolazioni fiscali richiamate costituiscono aiuto di Stato e, in quanto tali, non possono essere cumulate con quelle della legge n. 488/92 relative ai medesimi beni.*

**D. (BNL)** Un'officina meccanica navale operante con unità produttiva nel porto di Napoli, ha presentato domanda di agevolazioni a fronte di un programma che prevede la sola costruzione di due unità mobili per interventi a bordo delle navi. Nel business plan la richiedente specifica che la novità dell'iniziativa è quella di poter raggiungere qualsiasi porto ove si rendesse necessaria una riparazione.

**D. (Europrogetti & Finanza)** Un'impresa neocostituita ha presentato domanda di agevolazione ai sensi della L. 488/92 per un nuovo impianto per lo svolgimento di attività di servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione, classificata con il codice ISTAT 11.20.0. L'investimento prevede:

1. una sede operativa fissa in area obiettivo 1 nella quale verrà costruito un capannone destinato ad uffici, officina e magazzino ricambi, mentre il restante lotto verrà destinato ad area di stoccaggio per gli impianti e le attrezzature di perforazione;

2. l'acquisto di impianti di perforazione con attrezzature ausiliarie che verranno utilizzati sia in territorio nazionale che all'estero.

In relazione a quanto sopra esposto, si chiede *se gli* impianti e le attrezzature di perforazione - pur non potendo essere localizzati in una specifica unità produttiva, ma dovendo, per la natura dell'attività stessa, essere spostati in Italia e all'estero - possano essere considerati ammissibili.

**D. (M. Lombardo)** L'art. 4, punto 1, lettera e del regolamento prevede la possibilità di finanziare i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione. Un'azienda che tra le altre attività svolge la manutenzione di muletti anche presso le imprese, intende agevolare automezzi attrezzati per detta manutenzione. L'agevolazione di tali investimenti si ritiene possibile in quanto necessari allo svolgimento dell'attività stessa, quindi da considerare alla stregua di "officine mobili".

**R.** *La norma consente di agevolare mezzi mobili operanti all'esterno delle unità produttive solo se tali mezzi sono necessari per il ciclo di lavorazione o per il trasporto condizionato dei prodotti con le specificazioni già espresse dal Comitato in precedenti occasioni e concernenti, sostanzialmente, il diretto intervento funzionale del mezzo stesso nel ciclo di lavorazione. Restano comunque esclusi quei mezzi mobili, come quelli dell'ultimo quesito, finalizzati al semplice trasferimento delle attrezzature di lavorazione ammissibili.*

**D. (BNL)** Una società di servizi opera, prevalentemente, nel campo del recupero crediti per banche e grandi Enti, anche con tele sollecito. Tale attività da un primo esame, sembra potersi inquadrare nei Servizi di cui al punto 3f dell'all.2 della Circ. MICA n° 23363/97, "problematiche della gestione". Tuttavia, stante la sua peculiarità, riteniamo che un orientamento del Comitato nel merito possa contribuire ad una maggiore omogeneità delle istruttorie degli istituti concessionari.

**R.** *L'attività prospettata non consiste nel prestare consulenze alle imprese in materia gestionale e, pertanto, non è ammissibile.*

**D. (Imi-S. Paolo)** Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E' sua intenzione riformulare la domanda senonchè, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda, regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano dimensione in corso d'opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l'agevolazione.

**R.** *La dimensione di un'impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con riferimento a quest'ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività delle spese.*

**D. (M. Roma)** Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini dell'indicatore, assumeva comunque pari a zero l'eventuale capitale proprio preesistente, si

chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della circolare MICA n.234363.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto metodo di determinazione dell'aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali (differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati).

**R.** *Dal momento che la richiamata norma transitoria di cui al punto 10.2 della circolare n. 234363/97 è finalizzata a rendere graduale, attraverso il solo 3° bando, l'eliminazione del "capitale preesistente" e che quest'ultimo non veniva comunque considerato per le ditte individuali, ne deriva che la norma transitoria citata non si applica a questo tipo di imprese.*

**D. (M. Umbria)** Holding o Capogruppo Italiana acquista da Estero macchinari che poi gira alle consociate, rifatturando. Tale operatività è ricorrente e a monte ci sono accordi/contratti tra Estero/Italia con Capogruppo e Capogruppo/Consociate che la disciplinano. Nella sostanza i beni, ancorché rifatturati, sono nuovi e non usati, rispettando, nell'essenzialità, la condizione voluta dalla Legge 488/92.

Acquisendo opportuna documentazione, riterremo le spese ammissibili.

E' possibile interpretare in tal senso la normativa?

**R.** *I beni rifatturati, da chiunque acquistati per la prima volta, sono considerati usati e, quindi, non ammissibili.*

**D. (BNL)** Relazione finale – dall'esame del libro matricola emerge quanto segue:

- Una dipendente, assunta il 30/5/1994 e dismessa il 19/5/1997, risulta in aspettativa non retribuita (su richiesta della dipendente stessa) dall'1/8/1996 per un periodo di sei mesi;
- Un'altra dipendente assunta il 10/8/1987 e dismessa il 3/6/1996, risulta in aspettativa (non retribuita) dall'1/12/1995 al 31/5/1996, anche in questo caso su richiesta della stessa.

Tenuto conto che l'anno di verifica per il personale è il 1996, si chiede come conteggiare i due periodi di aspettativa nell'anno di riferimento.

**R.** *Ai fini della rilevazione dell'incremento occupazionale, così come previsto dalla circolare 38522/95 al punto 3.3, si deve prendere in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola e quindi anche in aspettativa. L'unica eccezione riguarda il personale in C.I.G.S. o con contratto di formazione e lavoro con periodo di formazione non maturato.*

**D. (Europrogetti & Finanza)** Una grande impresa vorrebbe effettuare un investimento consistente nella realizzazione di nuovi impianti operanti nel settore della produzione industriale di alimenti precotti e nel confezionamento di pasti, nonché nella loro successiva commercializzazione. Tali iniziative verrebbero ubicate in varie città italiane dell'area obiettivo 1 e verrebbero strutturate all'interno di una stessa unità produttiva nell'ambito della quale le due attività (industriale e commerciale) avrebbero una propria configurazione giuridica, propri impianti e macchinari, propri addetti e una propria contabilità. Si chiede se, nell'ambito delle iniziative come sopra configurate, l'attività di produzione, scissa da quella commerciale, sia ammissibile alle agevolazioni della L. 488/92.

**R.** *Se, come sembra nel caso in esame, l'attività di produzione è chiaramente configurabile come attività separata da quella commerciale, pur esercitata nella stessa unità produttiva, e presenti tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario, le iniziative prospettate appaiono ammissibili alle agevolazioni della L. 488/92.*

**D. (Interbanca)** La Società Alfa (il cui esercizio copre il periodo 1° gennaio – 31 dicembre) presentò in occasione del primo bando (maggio 1996) una richiesta di agevolazione per il programma di investimento intrapreso in uno dei suoi stabilimenti di produzione localizzato in zona obiettivo 2 con deroga. Tale programma di investimento terminò nel settembre 1997. Ai sensi del punto 3.3. della circolare n. 38522 del 15.12.1995, la rilevazione del numero dei dipendenti (ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2) deve essere effettuata relativamente all'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianti: nella fattispecie, l'esercizio compreso tra il 1.1.1998 e il 31.12.1998. Nel corso del mese di ottobre 1997, a seguito di un'operazione di cessione di ramo d'azienda, lo stabilimento in questione è stato ceduto alla Società Beta, che ha provveduto a fornire le informazioni e le dichiarazioni di cui alla circolare n. 247255 dell'8.5.1997. L'esercizio di quest'ultima società copre il periodo 1 luglio – 30 giugno. Nel caso in esame si chiede se il periodo di valutazione del numero dei dipendenti (ai fini della determinazione dell'indicatore n. 2) è da ritenersi:

- 1) l'esercizio compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, utilizzando l'esercizio della Società Alfa (che peraltro non è più proprietaria dello stabilimento di produzione in questione);
- 2) l'esercizio compreso fra il 1° luglio 1998 ed il 30 giugno 1999, utilizzando l'esercizio della Società Beta, in quanto tale risulterebbe l'esercizio successivo alla data di entrata a regime degli impianti (ancorchè la Società non risultasse proprietaria dello stabilimento alla data di entrata a regime degli impianti).

**R.** *L'esercizio a regime deve essere individuato con riferimento alla Società nei confronti della quale è stato o sarà emesso il decreto di concessione definitiva.*

**D. (BNL)** Nell'ambito degli accertamenti svolti per determinare la concreta possibilità dei soci ad immettere i mezzi propri indicati in domanda ai fini dell'indicatore, un gruppo di società, impegnate per apporti di considerevole entità, ci ha esibito lettere d'impegno, indirizzate alle diverse aziende da parte di una Compagnia di Partecipazioni e Garanzie per il Credito (capitale sociale: L. 5 miliardi), così formulata: "Avendo effettuato l'esame del progetto di cui all'oggetto, da Voi presentato per l'ottenimento delle agevolazioni contributive ai sensi della legge 488/92, e constatata la reale fattibilità dell'iniziativa, tenuto altresì conto della situazione patrimoniale dei soci, con la presente ci dichiariamo disponibili ad impegnare, ora per allora, il rilascio di ns atto di fideiussione a garanzia della patrimonialità della Vostra società e dei suoi esponenti" Dal nostro canto, e salvo Vostro diverso avviso, non riteniamo che l'impegno di un terzo a rilasciare garanzia, né, eventualmente, l'effettivo rilascio della fideiussione, possano in alcun modo sostituirsi all'accertamento demandato alla banca concessionaria in ordine alla consistenza finanziaria dei soggetti interessati. Riteniamo altresì che ove pure tale accertamento venisse esplicito nei confronti della consistenza finanziaria della "garante", non si rispetterebbe lo spirito della norma in argomento, considerato che l'apporto di capitale proprio da parte dell'impresa viene fra l'altro utilizzato per il calcolo del relativo indicatore.

**R.** *Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria.*

**D. (Centrobanca)** L'azienda ha presentato un programma di investimenti, a valere sul 2° bando del 1998, indicando nella scheda tecnica, quale attività precedente e successiva all'iniziativa, quella di "SELEZIONE DI SEMENTI" (grano). Il processo produttivo descritto nel business plan è il seguente: il grano per essere insaccato, viene prima pesato automaticamente mediante le due pesatrici. Una volta che viene raggiunto il peso desiderato, il grano viene poi insaccato in modo automatico e successivamente attraverso un nastro trasportatore viene poi depositato per lo stoccaggio sino al momento della vendita. Il prodotto viene stoccato in un magazzino opportunamente condizionato per evitarne il deperimento. Le spese sono finalizzate, oltre alla realizzazione del piazzale e della recinzione del complesso in cui opera l'azienda, alla

realizzazione di silos per lo stoccaggio, alla realizzazione di macchinari per la pesatura, l'insacco del grano ed il successivo trasporto. Si chiede se il ciclo produttivo sopra descritto possa configurare un'attività di tipo manifatturiero e quindi ammissibile (ISTAT'91 15.61.2 -Altre lavorazioni di semi e granaglie), oppure un'attività di tipo commerciale non agevolabile (ISTAT'91 -51.21.1 - Commercio all'ingrosso di cereali -)

**R.** *L'attività prospettata è quella di imballaggio e/o confezionamento (ISTAT 74.82) e, pertanto, non è ammessa alle agevolazioni della legge 488/92.*

**D. (Centrobanca)** Preliminare di vendita di un immobile aziendale tra una ditta individuale ed una Srl, il cui socio di maggioranza (80% del capitale sociale) è anche titolare della ditta individuale venditrice. Si richiede se in tale circostanza l'importo ammissibile relativo all'acquisto dell'immobile debba limitarsi al solo 20% della transazione, corrispondente alle quote di partecipazione nella Srl detenute dagli altri soci.

**R** *Poiché la Ditta Individuale non è un soggetto giuridico autonomo, si ritiene di dover ammettere al beneficio delle agevolazioni solo la parte corrispondente alle quote di partecipazione nella Srl detenute dagli altri soci.*

**D (Centrobanca)** Premesso che la normativa all'art. 3 prevede che le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. Si richiede, nel caso in cui il venditore, nonché controllante della società che ha presentato domanda ai sensi della legge 488/92, svolga attività immobiliare di costruzione e compravendita immobili e quindi effettua l'operazione stessa nell'ambito della propria normale attività di produzione e vendita di immobili, se ricorre quanto riportato nel parere n. 9.1.48 del comitato tecnico consultivo L. 488/92, ossia se quanto previsto per i macchinari e le attrezzature è applicabile anche agli immobili.

**R** *Le limitazioni poste a tale riguardo dal comma 3 dell'art. 4 del regolamento non prevedono eccezioni.*

**D. (Centrobanca)** Nella documentazione necessaria per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, sia su stato avanzamento lavori sia su anticipazione con polizza assicurativa o fidejussione bancaria; al punto 8 dell'allegato n° 18 della circolare n° 234363 del 20/11/97 è prevista perizia giurata in caso di utilizzo di immobili preesistenti al programma. Detta perizia è necessaria anche per tutti gli immobili preesistenti al programma, eventualmente ubicati in comuni diversi, ma comunque non connessi al ciclo produttivo aziendale oggetto del programma (attività commerciale preesistenti o altro)

**R.** *La perizia di cui al punto A.8 dell'allegato n. 18 della circolare n. 234363/97 è richiesta nel caso in cui l'impresa non realizzi ex novo l'immobile nel quale andrà a svolgere l'iniziativa da agevolare (in tal caso vi sarà la necessaria documentazione autorizzativa comunale) ma utilizzi, per detta iniziativa, un immobile esistente, e ciò indipendentemente dal fatto che tale immobile venga acquistato nell'ambito dell'iniziativa medesima o sia preesistente anche a quest'ultima.*

**D. (M. Friuli V.G.)** L'impresa X è stata agevolata sul terzo bando. In domanda, relativamente all'indicatore ambientale, ha risposto SI al punto C.3.1.1 conseguendo pertanto i cinque punti previsti in tale eventualità. Il programma d'investimenti è relativo ad un'unità produttiva nella quale si sviluppano due linee di produzione: a) stampaggio di materie plastiche, con un volume d'affari pari a circa tre quarti del totale fatturato aziendale; b) produzione di stampi, con un volume d'affari pari ad un quarto del totale. L'impresa più recentemente ha informato che, da un'analisi di fattibilità, risulta possibile eseguire la certificazione ISO 14001 sulla linea produttiva dello stampaggio, già certificata ISO 9002, mentre si rende tecnicamente necessario

rinvviare l'estensione della certificazione alla linea di produzione di stampi, con la prospettiva di ottenerla successivamente all'esercizio di entrata a regime del programma agevolato. L'impresa ha chiesto di valutare se possa ritenersi corretto, in casi come quello sopra di parziale certificazione, ponderare l'indicatore, per esempio ancorandolo al volume d'affari. Nella fattispecie l'impresa potrebbe conseguire per i primi cinque indicatori ambientali il punteggio di 3/4 di 5, venendo meno un effetto distorsivo, tale da generare anche l'eventualità di una variazione negativa superiore al 30%.

**R..** *Come chiarimento indicato al punto 6.6 della circolare n. 234363/97, i dati dei punti C3.1 e C3.2 della scheda Tecnica allegata al modulo di domanda “ si riferiscono all’intera unità produttiva interessata dall’iniziativa.” L’ipotesi prospettata nel quesito non è pertanto conforme alle norme e non può essere accolta. A tale riguardo, comunque, al di là dell’ipotesi di un eventuale differimento della data di entrata a regime (sempre, naturalmente, non oltre i 24 mesi dall’ultimazione del programma), si ritiene che l’impresa abbia adempiuto a quanto previsto dal punto C3.1.1 qualora la stessa abbia ottenuto la certificazione da parte del soggetto preposto o, quanto meno, che l’abbia richiesta (dopo, naturalmente, aver messo in atto tutti gli accorgimenti e gli adempimenti necessari), senza aver ricevuto un diniego da parte del soggetto certificatore medesimo. Qualora si configuri la mancata adesione al sistema di certificazione ambientale entro i termini previsti dalla normativa, e di conseguenza, l’azzeramento del punteggio relativo al punto C3.1.1, resta comunque salva la possibilità che l’impresa consegua un punteggio ridotto per il punto C3.1 in relazione all’eventuale attuazione (sempre entro l’esercizio di regime) di una o più delle azioni previste ai punti C3.1.2 a C3.1.5.*